II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1993

che modifica la decisione 92/486/CEE relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) Animo e gli Stati membri

(93/188/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che, in base allo stato di avanzamento dei lavori relativi all'attuazione della rete informatizzata Animo negli Stati membri, è opportuno prevedere una data uniforme di attivazione del sistema; che conviene tener conto di quanto sopra nello stabilire le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) Animo e gli Stati membri previste dalla decisione 92/486/CEE della Commissione [3];

considerando che è d'uopo precisare taluni elementi che debbono figurare nel contratto da concludere tra il centro di gestione Animo e gli Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/486/CEE è modificata nel modo seguente:

1) all'articolo 2 il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — entrino in vigore il 1° aprile 1993 ed abbiano validità triennale, »

2) all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:

« — comprendano una clausola relativa alla loro attualizzazione, alla protezione e alla disponibilità dei dati, alla responsabilità ed allo scadenzario dei pagamenti. »

3) all'articolo 4 la data del 1° luglio 1993 è sostituita da quella del 1° aprile 1994.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 291 del 7. 10. 1992, pag. 20.